



SENT. 241/2025

SENT. 241/2025

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela **ACANFORA** PresidenteRoberto **RIZZI** ConsigliereNicola **RUGGIERO** Consigliere relatoreIlaria Annamaria **CHESTA** ConsigliereCosmo **SCIANCELEPORE** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA-sull'appello in materia pensionistica iscritto al **n. 60404** delRegistro di Segreteria, proposto dal sig. **OMISSIS**, nato a OMISSIS

il OMISSIS (C.F: OMISSIS), rapp.to e difeso, giusta procura in calce

all'atto d'appello depositato il 2 dicembre 2022, dall'Avv. Sonia

Marzano, la quale ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni

di cancelleria all'indirizzo pec:

sonia.marzano@avvocatisiracusa.legalmail.it **appellante;****contro****-INPS**, in persona del legale rappresentante *pro-temore* -**appellato (non costituito);****avverso**

la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, n. 98/2022/M, depositata il 19 maggio 2022

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, data per letta la relazione sui fatti di causa del Cons. Nicola Ruggiero ed udita l'Avv. Adriana Tempesta, su delega dell'Avv. Sonia Marzano, per l'appellante;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, ha rigettato, compensando le spese, il ricorso proposto dal sig. OMISSIS, già militare dell'Esercito, titolare di pensione di inabilità liquidata con il sistema misto (a decorrere dall' 11 aprile 2020), collocato in congedo nella categoria della riserva con decreto dirigenziale del 18 novembre 2019, poi annullato con decreto dirigenziale del 3 febbraio 2020.

Tale, ultimo decreto, oltre ad annullare il provvedimento del novembre 2019, ha previsto la cessazione dal servizio per infermità, a decorrere dal 10 gennaio 2020, con collocamento in congedo assoluto, in conformità al giudizio di inidoneità permanente della C.M.O. di Padova del 10 gennaio 2020.

Il ricorso era finalizzato ad ottenere l'applicazione, sulla pensione in godimento, del beneficio del c.d. moltiplicatore, previsto dall'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997.

Il relativo rigetto è stato motivato dal I giudice con il fatto che l'invocato beneficio non spetterebbe al personale militare escluso dall'ausiliaria, in quanto dispensato dal servizio per inidoneità assoluta e permanente (tale sarebbe la situazione del ricorrente/odierno appellante).

2. Avverso la predetta sentenza, il sig. **OMISSIS** ha proposto appello, con il patrocinio dell'Avv. Sonia Marzano, con atto ritualmente notificato e depositato, deducendo: "*VIOLAZIONE ART. 3, COMMA 7, D.lgs 165/97*".

Con il predetto atto, l'appellante ha sostenuto di rientrare perfettamente nell'ambito applicativo della disposizione *de qua*, atteso che, al momento del collocamento in congedo assoluto, si sarebbe trovato nelle condizioni per potere accedere alla categoria dell'ausiliaria, per come stabilito dall'art. 2229 del n. 66/2010 - Codice dell'Ordinamento Militare - (d'ora in poi C.O.M.) in materia di collocamento in ausiliaria degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica Militare, che facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età (c.d. scivolo).

Egli, in particolare, alla data del OMISSIS, oltre aver compiuto 57 anni, avrebbe avuto 42 anni di servizio ai fini della pensione, risultando conseguentemente in possesso di tutti i requisiti per accedere alla posizione dell'ausiliaria.

L'appellante ha richiamato, a sostegno della fondatezza della propria posizione, la sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 13/2019, facendone derivare la spettanza dell'invocato beneficio anche in favore del personale, il quale, pur avendo raggiunto l'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza (ovvero per il transito in ausiliaria), non vi possa concretamente accedere per inidoneità psicofisica.

Ha infine sostenuto la non pertinenza del precedente giurisprudenziale richiamato dalla Sezione territoriale (Corte conti, Sez. II App., n. 29/2019), sul presupposto che la sentenza in questione sarebbe stata emessa per un caso assolutamente diverso (militare cessato anticipatamente dal servizio per infermità) da quello all'esame.

In conclusione, il sig. OMISSIS ha chiesto l'accoglimento del gravame e, per l'effetto, la declaratoria del proprio diritto alla riliquidazione della pensione in godimento, a decorrere dalla data di collocamento a riposo, con la corretta applicazione dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n.165/97, nonché del diritto alla corresponsione, sulle somme arretrate, degli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione monetaria).

Tutto ciò con vittoria di spese e compensi di giudizio, di cui è stata chiesta la distrazione del favore dell'Avv. Sonia Marzano, dichiaratasi antistatario.

3. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2025, l'Avv. Adriana Tempesta, su delega dell'Avv. Sonia Marzano, per l'appellante, ha ribadito la richiesta di accoglimento del gravame, concludendo

	SENT. 241/2025	
	come in atti.	
	Il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via pregiudiziale, va dichiarata la contumacia dell'INPS, ai	
	sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.91 e 193	
	c.g.c., stante la regolarità del contraddittorio instauratosi nei suoi	
	confronti (notifica dell'atto d'appello in data 2 dicembre 2022 e del	
	decreto di fissazione dell'odierna udienza in data 14 gennaio 2025,	
	avvenute all'indirizzo pec dei legali che hanno difeso,	
	congiuntamente e disgiuntamente, l'Istituto nel giudizio di I grado).	
	2. Ciò detto in via pregiudiziale, il presente appello risulta infondato	
	e va, come tale, rigettato.	
	Sul punto, giova rimarcare che la giurisprudenza di questa Corte è	
	consolidata nel ritenere quale requisito imprescindibile per l'accesso	
	al beneficio invocato in questa sede, il possesso, all'atto del	
	congedo, dell'età anagrafica necessaria per il transito in ausiliaria	
	(e, dunque, la cessazione dal servizio esclusivamente per limiti	
	d'età, quali previsti per il grado rivestito), risultando il beneficio in	
	questione "alternativo" all'istituto dell'ausiliaria.	
	Nello specifico, la predetta giurisprudenza ha puntualmente	
	ricostruito l'ambito soggettivo e oggettivo d'applicazione dell'art. 3,	
	comma 7, d.lgs. n. 165/1997, chiarendo la funzione del c.d.	
	"moltiplicatore" in relazione all'istituto dell'ausiliaria.	
	E' stato al riguardo osservato, con argomentazioni pienamente	
	5	

condivise da questo Collegio, che <<La citata disposizione del decreto legislativo n. 165/1997 dispone che "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".

Il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - C.O.M.-, ha mantenuto in vigore il predetto comma disponendo l'abrogazione dei soli commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 1997 (v. articolo 2268, comma 1, n. 930).

Il decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017 (recante "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244"), all'articolo 10 ("Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare") comma 2, ha invece modificato il richiamato

articolo 3, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165

del 1997 inserendo dopo le parole «Forze di polizia ad ordinamento

militare», le seguenti: «e per il personale delle Forze armate».

Ciò stante, l'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto legislativo

n. 165/1997 contempla due categorie di destinatari:

a) "il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione

dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento

dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza";

b) "il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-

fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui

trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema

contributivo di cui alla l. 8 agosto 1995, n. 335".

La prima categoria è quella "del personale delle Forze di polizia ad

ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" per il

quale il relativo ordinamento giuridico (trasformato da militare in

civile con la legge 1° aprile 1981, n. 121) non contempla l'istituto

dell'ausiliaria.

Alla seconda categoria appartiene il "personale militare", ovverossia

quello "delle Forze armate, compreso l'Arma dei carabinieri e il

Corpo della Guardia di Finanza" il cui ordinamento giuridico prevede

e disciplina - l'istituto dell'ausiliaria.

Ebbene l'art. 992 ("collocamento in ausiliaria") del COM stabilisce

che tale collocamento avviene "esclusivamente" a seguito della

cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d'età previsto

per il grado rivestito o a domanda ai sensi dell'articolo 909, comma

4 (vale a dire, per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, ipotesi questa evidentemente non ricorrente in fattispecie).

La condizione per l'accesso all'ausiliaria del personale militare è, quindi, il raggiungimento del limite d'età previsto per il grado rivestito sicché non potrà, all'evidenza, accedere a tale posizione il personale che, per qualunque motivo, non vanti la suddetta età anagrafica.

Ove, invece, sia stato raggiunto il limite d'età, occorre altresì la volontà/disponibilità dell'interessato a continuare a prestare servizio atteso quanto previsto dall'articolo 886 ("ausiliaria") a mente del quale "la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che, essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione".

Il personale che si trovi in tale posizione può, infatti, essere richiamato in servizio (articolo 993) ed è soggetto a determinati obblighi (articolo 994) la cui inosservanza comporta "l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria".

L'articolo 995 ("cessazione dell'ausiliaria") prevede che, al termine del periodo di durata dell'ausiliaria (cinque anni ex articolo 992 comma 2), il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto

"a seconda dell'età e della idoneità".

La disposizione contempla, altresì, le cause di cessazione anticipata dell'ausiliaria, vale a dire, la mancata accettazione dell'impiego (o la revoca dell'accettazione degli impieghi assegnati per due volte), i motivi di salute, ("Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari"), ovvero i motivi professionali.

L'articolo 996, invece, disciplina il "Transito in ausiliaria dalla riserva" stabilendo che: "1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria. 2. Il periodo trascorso dall'ufficiale nella riserva è computato ai fini della durata massima di permanenza nell'ausiliaria".

Da ultimo, a fronte dell'art. 1864 COM che disciplina il "Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria", il successivo articolo 1865 si occupa del "Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria" disponendo che "Per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165".

La norma in questione è stata così modificata nella rubrica e nel testo dall'articolo 10 del d.lgs n. 94/2017, innanzi richiamato.

Ciò stante, ai sensi delle indicate disposizioni, sistematicamente interpretate, deve ritenersi che il raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio attivo sia condizione imprescindibile per l'accesso all'ausiliaria, unitamente alla volontà/disponibilità dell'interessato ad essere richiamato in servizio che presuppone, evidentemente, la permanenza dell'idoneità psicofisica all'impiego e "ai servizi dell'ausiliaria" (v. articolo 996 COM).

Ne consegue che la cessazione anticipata dal servizio (quindi, prima del compimento del limite d'età previsto in base al grado rivestito), qualunque ne sia la causa, impedisce l'accesso all'ausiliaria.

Se, viceversa, dopo il collocamento in ausiliaria sia sopravvenuta una delle cause previste dall'art.995 COM (non accettazione dell'impiego, motivi di salute, motivi professionali), il soggetto cessa dalla suddetta posizione e transita nella riserva e ciò può verificarsi anche prima della scadenza del periodo di ausiliaria (v. art. 992 COM).

Il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza non può all'evidenza transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile, rectius "esclusiva" ex art. 992 COM, occorrente per l'accesso a tale posizione.

All'interno del suddetto quadro normativo di riferimento va collocata ed interpretata la disposizione di cui al citato art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 165/1997.

L'incremento del montante contributivo ivi previsto in favore del "personale militare" -categoria di rilievo in fattispecie- opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l'età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei.

Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, "in alternativa" al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria.

Atteso che il beneficio è stato espressamente configurato dal legislatore come "alternativo all'ausiliaria", occorre imprescindibilmente che l'interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d'età (quali previsti per il grado rivestito).

L'avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (articolo 1864 COM), oppure - in alternativa avvalersi del beneficio contributivo previsto dall'art. 3, comma 7, citato (articolo 1865 COM).

Tale interpretazione è conforme alla ratio dell'istituto dell'ausiliaria che, in tal modo, non ne rimane svilita come viceversa accadrebbe se il moltiplicatore venisse riconosciuto, indiscriminatamente, a favore di tutto il personale riformato/congedato per inidoneità psicofisica all'impiego prima del raggiungimento dei limiti anagrafici

di cui all'articolo 992 COM.

Accedendo alla tesi opposta il beneficio de quo finirebbe, infatti, col diventare "sostitutivo" - e non già alternativo come per legge- di un istituto non previsto (e non concepito) per coloro i quali siano cessati anticipatamente rispetto ai limiti anagrafici. In altre parole, si giungerebbe col riconoscere l'equivalente contributivo (non a caso pari alla durata del periodo di ausiliaria) del trattamento economico dell'ausiliaria ai non aventi diritto a tale posizione giuridica".

Conferma della fondatezza di tale interpretazione rinviene dall'espresso riconoscimento del beneficio in questione anche in favore del personale il cui ordinamento giuridico non contempla l'istituto dell'ausiliaria (Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco) ma che, nondimeno, sia cessato dal servizio per raggiungimento del limite d'età previsto dall'ordinamento di appartenenza (v. art. 3, comma 7, primo periodo, innanzi riportato), vale a dire in presenza dello stesso requisito stabilito per il collocamento in ausiliaria del personale militare ed equiparato. Al personale della Polizia di Stato, invero, fa riferimento l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 387/2002 che nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ha affermato con riferimento esclusivamente al predetto personale, che "l'incremento del montante contributivo individuale, traducendosi in un aumento del trattamento pensionistico effettivamente erogato, assume

carattere compensativo, per il personale che ne fruisce, della mancata applicazione dell'istituto dell'ausiliaria". Secondo la Consulta, infatti, "ad ulteriore conferma che il legislatore ha inteso in questo modo procedere ad una sostanziale uniformità di trattamento tra le varie Forze di polizia, sta il fatto che per il personale ad ordinamento militare il menzionato incremento del montante contributivo "opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato"; che, pertanto, la presunta violazione del principio di eguaglianza non sussiste, perché la legge prevede un beneficio alternativo a quello del collocamento in ausiliaria per il personale che da quest'ultima è escluso" con ciò riferendosi, evidentemente, al personale della Polizia di Stato e non certo al personale militare "escluso" dall'ausiliaria per non averne titolo, come invece ventilato dai fautori della tesi interpretativa qui avversata.

Ciò stante, in assenza dei presupposti sopra indicati, non può essere riconosciuto il diritto del (...) al beneficio previsto dall'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.

Infatti, il predetto (...) è stato però dispensato dal servizio per inabilità non dipendente da causa di servizio in data 9 aprile 2019, antecedentemente al raggiungimento del limite di età.

Tale interpretazione, come detto, è univocamente condivisa dalle Sezioni d'appello di questa Corte di talché le Sezioni riunite hanno anche escluso la sussistenza di un contrasto nomofilattico orizzontale (sent. n. 13/QM/2019)... >> (così testualmente, Corte

	SENT. 241/2025	
	conti, Sez. II App., n. 51/2024, con la giurisprudenza ivi richiamata;	
	<i>in terminis</i> anche Sez. I App., n. 285/2023).	
	Nel caso di specie, risulta pacifico che il ricorrente, all'epoca della	
	cessazione, non avesse raggiunto il limite d'età per il collocamento	
	in quiescenza (60 anni, ex art. 924 C.O.M.), potendo vantare, alla	
	data del OMISSIS, l'età di anni 57 e mesi 4 (essendo nato il	
	OMISSIS).	
	Né può trovare spazio la tesi difensiva, per cui il sig. OMISSIS	
	rientrerebbe perfettamente nell'ambito applicativo dell'art. 3,	
	comma 7, d.lgs. n. 165/1997, per essere in possesso delle	
	condizioni previste per accedere alla categoria dell'ausiliaria, per	
	come stabilito dall'art. 2229 del C.O.M. in materia di collocamento	
	in ausiliaria degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e	
	dell'Aeronautica Militare, che facciano domanda e che si trovino a	
	non più di cinque anni dal limite di età (c.d. scivolo).	
	Egli, in particolare, oltre aver compiuto 57 anni, avrebbe posseduto	
	42 anni di anzianità ai fini della pensione.	
	Sul punto, il Collegio, in disparte la mancanza agli atti di causa di	
	un provvedimento pensionistico completo di tutte le pagine (e come	
	tale in grado di far emergere con certezza l'anzianità posseduta al	
	momento del congedo), rileva che, in base al regime transitorio	
	delineato dal richiamato art. 2229 d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.):	
	<i>-"Fino al 31 dicembre 2025, ai fini del progressivo conseguimento</i>	
	<i>dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della</i>	
	<i>difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali</i>	
	14	

e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino

a non più di cinque anni dal limite di età" (comma 1);

-"La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria

indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli

582 e 583. Se nell'ambito di una categoria di personale il numero

delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui

all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in

aumento nell'altra, nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista

dal periodo precedente" (comma 2);

"Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età (...)"

(comma 3);

-"Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1

devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da

parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno,

e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento

della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla

data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il

personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può

ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi" (comma

4);

"Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di

domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado" (comma 5);

"Fino all'anno 2033, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni" (comma 6).

Tale ultimo previsione risulta analoga a quella già recata dall'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/1997, alla cui stregua *"Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni"*.

Orbene, nella fattispecie all'esame, l'appellante risulta collocato in quiescenza non già a "domanda", una volta raggiunti i 55 anni (5 anni prima dei 60 anni), ex art. 2229, comma 1, C.O.M. ovvero una volta maturati i 40 anni di servizio - e questo pur ammettendo che sia rispondente al vero quanto da lui stesso sostenuto in ordine all'anzianità complessivamente posseduta -, ex art. 2229, comma 6, C.O.M.

Egli, infatti, in base alla documentazione acquisita agli atti di causa, risulta essere stato collocato in congedo ai sensi dell'art. 929, comma 1, lett. a), C.O.M., ovvero per permanente invalidità al servizio incondizionato (decreto dirigenziale del 3 febbraio 2020,

che ha annullato il precedente decreto del 18 novembre 2019, a sua volta prevedente il collocamento anticipato in quiescenza a domanda ex art. 933, comma 5, C.O.M.).

Premesso che quanto sopra nella fattispecie risulta dirimente al fine di rendere la pronuncia sull'odierno gravame, per mera completezza va anche osservato che, in ogni caso in base alle disposizioni recate dall'art. 2229 C.O.M. invocato dall'appellante, i soggetti collocati in ausiliaria ai sensi del comma 6 non sono equiparati a quelli che vi transitano per raggiungimento dei limiti d'età, essendo l'equiparazione *de qua* circoscritta al collocamento a domanda previsto dal comma 1 (comma 3).

Inoltre, non può ritenersi che il militare, in possesso di una anzianità non superiore a quella necessaria per il raggiungimento del limite d'età in base al comma 1 dell'art. 2229 C.O.M., si trovi, per ciò solo, nelle condizioni per transitare nell'ausiliaria (ed accedere al beneficio *de quo*). Egli, infatti, ha semplicemente titolo per presentare, entro rigorosi termini temporali, una domanda che non porta inevitabilmente al collocamento in ausiliaria, essendo prevista la facoltà (e non l'obbligo) per il Ministero della difesa di disporre tale collocamento, previa verifica del rispetto di due invalicabili limiti, all'uopo specificamente previsti (contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria e limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa).

D'altro canto, la giurisprudenza contabile ha già avuto di affermare l'imprescindibile legame sussistente tra l'ausiliaria (e, dunque, il

	SENT. 241/2025	
	riconoscimento del moltiplicatore ex art. 3, comma 7, d.lgs. n.	
	165/1997) ed il conseguimento dell'età per maturare la pensione	
	d'anzianità, pur a fronte del richiamo, operato dall'interessato nelle	
	fattispecie in quella sede esaminate, al c.d. scivolo di cui al predetto	
	art. 2229, commi 1 e 3, C.O.M. (Corte conti, Sez. II App., n.	
	274/2021 e n. 307/2021; id., Sez. App. Sicilia, n. 91/2022).	
	3. In conclusione, per tutto quanto sopra visto, il presente appello	
	va rigettato.	
	Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio	
	dell'INPS appellato.	
	P.Q.M	
	-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale	
	d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto	
	dal sig. OMISSIS avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione	
	giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, n. 98/2022.	
	Nulla per le spese di giudizio.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di	
	rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 ottobre -17	
	novembre 2025.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Daniela ACANFORA)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 20 NOVEMBRE 2025	
	18	

	SENT. 241/2025	
	Per il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	Firmato digitalmente	
	IL FUNZIONARIO PREPOSTO	
	LUCIA BIANCO	
	D E C R E T O	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private,	
	l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	F.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 20 NOVEMBRE 2025	
	Per il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	Firmato digitalmente	
	IL FUNZIONARIO PREPOSTO	
	LUCIA BIANCO	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 20 NOVEMBRE 2025	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]